



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0416217-2013

PU-GDAP-1e00-05/12/2013-0416217-2013

Ai rappresentanti delle OO.SS.

**S.A.P.Pe.** - Via Trionfale, 79/a  
00136 - ROMA

**U.I.L.- P.A./P.P.** - Via Emilio Lepido, 46  
00175 - ROMA

**O.S.A.P.P.** - Via della Pisana, 228  
00163 - ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**C.I.S.L.-F.N.S.** - Via dei Mille, 36  
00185 - ROMA

**U.G.L. Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

**F.S.A.-C.N.P.P.** Via degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

**C.G.I.L.-F.P./P.P.** - Via Leopoldo Serra, 31  
00153 - ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - Sede

OGGETTO: Rapporti informativi del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria anno 2013 (mod. 6/7 D.A.P.).

Per opportuna informativa, si trasmette ministeriale GDAP-0414970-2013 del 4 dicembre 2013 della Direzione Generale del Personale e della Formazione relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Servizi Generali del Personale della Penitenziaria*

Prot. n.

Roma,



GDAP-0414970-2013

PU-GDAP-2000-04/12/2013-0414970-2013

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI

AI SIGNORI DIRETTORI  
DELLE SCUOLE F. E.A. DEL PERSONALE  
LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE  
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO " G. ALTAVISTA "   
ROMA

AI SIGNORI DIRETTORI  
DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
LORO SEDI

E. P. C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO  
SEDE

AL SIGNOR CAPO  
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
SEDE

AL SIGNOR DIRETTORE  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE  
DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO  
O.R. E RELAZIONI SINDACALI  
SEDE

**OGGETTO:** Rapporti informativi del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria anno 2013 (Mod. 6/7 D.A.P.).

*Il Capo del Dipartimento  
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Servizi Generali del Personale della Penitenziaria*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*

*Direzione generale del personale della Giustizia*

§. 1. Sono con la presente lettera circolare a ricordare alle LL.SS.II. il dovere di provvedere, entro il **20 dicembre 2013**, al ritiro, presso la Direzione generale del personale e della formazione, Servizio dei Concorsi (*Rapporti informativi del Corpo di polizia penitenziaria*, stanza n. 51), mediante corriere e con idoneo automezzo dell'Amministrazione se necessario, dei **Mod. 6 e 7 D.A.P.** relativi ai rapporti informativi del personale di polizia penitenziaria per l'anno 2013.

L'impiego della vettura *ad hoc* e la missione del personale incaricato si intendono, con la presente, formalmente autorizzati.

Le LL.SS.II. disporranno per la consegna dei moduli citati alle direzioni degli istituti, degli uffici e.p.e. e dei servizi territorialmente dipendenti, delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale, nonché dei centri per la giustizia minorile ed degli istituti penali minorili siti nell'ambito territoriale di competenza.

§. 2. Contenuti e modalità di redazione dei rapporti informativi.


2.1 Ai fini della redazione dei rapporti informativi del personale del Corpo, sono confermate le indicazioni contenute nelle precedenti circolari sull'argomento, e per ultima nella nota 26 novembre 2012, n. 421484.

2.2 I rapporti informativi sono volti a "*delineare la complessiva personalità dell'appartenente al Corpo*" (come testualmente recita l'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 443/92), e pertanto non sono strumenti che abbiano direttamente il fine di sanzionare eventuali carenze nell'espletamento delle mansioni. Diversamente, essi valgono a evidenziare le abilità, le competenze e le attitudini che il dipendente possieda o abbia sviluppato, a riconoscerne l'impegno nell'assolvimento del servizio cui è addetto o preposto, e a far luce sugli aspetti che risultino lacunosi o inadeguati, perché tali rilievi non positivi consentano al dipendente di sviluppare le competenze nelle quali sia risultato manchevole.

2.3 Entro questa finalità, l'art. 44 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 disciplina le modalità di redazione dei rapporti informativi ancorando gli stessi a diversi parametri di giudizio, specificamente elencati nel comma 4, ciascuno dei quali, a sua volta, si esplica in una pluralità di elementi di giudizio, analiticamente individuati

*Luca De Luca*

*Direttore generale del personale della polizia penitenziaria*



## Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria

Ufficio nazionale di controllo dei servizi giudiziari

dagli allegati alle tabelle A e B ( ora mod. 6 e 7 ) uniti al D. M. 9 febbraio 1993<sup>1</sup>.

L'attribuzione del coefficiente numerico ( da un minimo di 1 ad un massimo di 3 ) nella valutazione dei vari elementi di giudizio deve essere condotta con attenzione ed il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell'art. 3 della Legge 241/90, renda note le circostanze di fatto e l'*iter logico* che hanno indotto l'organo competente a formulare un certo giudizio.

- 2.4 L'esigenza di una puntuale e adeguata motivazione sussiste soprattutto quando l'organo valutatore ritenga di dovere modificare *in pejus* la propria precedente determinazione. Per l'orientamento costante della giurisprudenza, l'obbligo di motivazione assume connotati particolari in quanto il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni. Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità professionali, morali e culturali del dipendente.
- 2.5 E' sempre *illegittimo* il ricorso a formule generiche o di stile. Grave è altresì che il valutatore ponga contraddizioni fra i vari elementi che concorrono alla formulazione del giudizio generale, ledendo così l'intima coerenza logica.
- 2.6 Sotto un altro profilo, si invita a considerare che alcune situazioni, pur dannose per il servizio (ad es. le assenze dal servizio per infermità, quando regolarmente comprovate) non possono essere valutate negativamente *ex se*.
- 2.7 Già con ministeriale 18 dicembre 2007, n. 393460 erano stati introdotti rilevanti elementi di oggettività procedimentale nell'*iter* di formazione dei rapporti informativi. Senza alterare la competenza a valutare (artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443), si era indicato un percorso istruttorio ampio, con la raccolta degli apprezzamenti espressi da coloro che possono validamente contribuire a formulare un giudizio sulle qualità professionali, intellettuali e culturali del dipendente. Ciò cade nella fase rappresentata dalla compilazione dei rapporti informativi, che è tecnicamente una fase istruttorio volta a "*raccogliere*" gli elementi necessari per pervenire alla decisione finale. A tal fine, si era suggerito, per ultimo con ministeriale

---

<sup>1</sup> Nel dettaglio ribaditi nella circolare 13 dicembre 1993, n. 239756/5.1, nonché nella circolare 14 dicembre 1994, n. 3393/5834, i cui contenuti si richiamano integralmente.

Direttore Generale

Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria



## Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Divisione Amministrativa del Tribunale della Giustizia

26 novembre 2012, n. 421484, che i contributi in parola fossero acquisiti dall'organo valutatore, nell'ambito di apposite riunioni da tenersi nei modi indicati, nel dettaglio, con nota 17 dicembre 2009, n. 468453<sup>2</sup>. Le istruzioni relative si intendono confermate, perché rendono comprensibili le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare un certo giudizio, e pertanto producono effetti positivi anche in termini di deflazione del numero di ricorsi proposti avverso giudizi complessivi non sufficientemente o non adeguatamente motivati<sup>3</sup>.

**2.8** Resta auspicabile che, in particolare nell'evenienza in cui vada appalesata una modificazione peggiorativa del giudizio complessivo, il valutatore formuli una raccomandazione riservata, contenente concrete indicazioni al dipendente interessato su come migliorare il proprio contributo.


---

<sup>2</sup> " ... In particolare, a tali riunioni, che dovranno essere indette in occasione della redazione dei rapporti informativi, su iniziativa dell'organo responsabile della formulazione dei rapporti stessi (ex artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443/92) che dovrà presiederle, dovranno partecipare tutte le figure che possono legittimamente esprimere un apprezzamento sull'attenta scelta del dipendente, secondo i precisi parametri ed elementi di giudizio indicati dalla normazione primaria e secondaria più volte citata. Il rapporto informativo, quindi, dovrà essere formulato dall'organo di volta in volta competente ad adottarlo (ex artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443/92), sulla scorta degli elementi emersi in sede di predetta riunione. Ciò al fine di mettere l'Autorità competente nelle condizioni di esprimere un giudizio complessivo, e che rifletta una valutazione completa dell'apporto professionale del dipendente nell'anno in corso. Ne consegue che, nel caso, ad esempio, di rapporti informativi che si riferiscono al personale non direttivo in servizio presso gli istituti penitenziari, tali rapporti, pur dovendo essere adottati dall'organo di volta in volta competente, devono essere il risultato di una pluralità di apporti, che potranno essere convenientemente espressi nell'ambito delle predette riunioni, le quali, a seconda della qualifica rivestita dal dipendente cui il rapporto informativo si riferisce, potranno essere così composte:

- a) nell'ipotesi di rapporti informativi che si riferiscono agli appartenenti al ruolo degli ispettori, dal direttore dell'istituto, dal vice di questi ove presenti, dal responsabile dell'area sicurezza, nonché dalle altre figure direttive operanti in siffatta area;
- b) nell'ipotesi, poi, di personale del ruolo dei sovrintendenti dalle figure indicate nel punto precedente insieme con gli appartenenti al ruolo degli ispettori specificamente preposti ai servizi svolti dai sovrintendenti da valutare;
- c) nel caso, infine, di personale del ruolo degli assistenti e degli agenti, dal responsabile e dagli altri funzionari dell'area sicurezza, nonché dagli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che siano preposti ai servizi assolti dagli agenti e dagli assistenti cui i rapporti informativi si riferiscono.

Analoghe modalità potranno essere osservate nella redazione dei rapporti informativi che si riferiscono al personale non direttivo che presta servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i Provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione Penitenziaria, sempre che - cont'è ovvio - le relative peculiarità organizzative lo consentano. "

<sup>3</sup> Al riguardo è del tutto evidente che, ove siffatto contenzioso venga ugualmente instaurato, la presenza di una congrua motivazione consente alle competenti Commissioni, istituite ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 443/92, di poter meglio espletare il prescritto sindacato sotto il profilo della ragionevolezza, della coerenza e della logicità, nonché della legittimità dei giudizi in parola, controllo difficile da assicurare in assenza di una adeguata esternazione delle ragioni che hanno indotto l'organo competente alla formulazione di un giudizio avente un dato contenuto.



## Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Ufficio Nazionale del Personale del Corpo Penitenziario

§. 3. Modalità tecniche di redazione dei rapporti informativi e trasmissione degli eventuali ricorsi.

3.1. Allo scopo di agevolare le procedure di lettura ottica, si raccomanda che la compilazione dei rapporti informativi sia eseguita con modalità di scrittura elettronica negli spazi appositamente individuati, secondo l'esempio riportato:

Matricola  modalità di compilazione corretta

Matricola  123456 modalità di compilazione errata

3.2. I rapporti informativi per l'anno 2013, una volta notificati agli interessati, devono pervenire, in originale, alla Direzione generale del personale e della formazione ( Servizio Concorsi " Rapporti informativi personale del Corpo di polizia penitenziaria " stanza n. 51 ) a mezzo corriere, non oltre il 30 maggio 2014.

3.3. E' fatto divieto di piegare o di riunire con spillatrice i documenti in parola.

3.4. Al fine di agevolare l'istruttoria degli eventuali ricorsi proposti ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 443/1992, essi dovranno essere corredati, all'atto della trasmissione, della seguente documentazione:

- a) copia del rapporto informativo dell'anno in questione (2013);
- b) copia del rapporto informativo dell'anno precedente (2012);
- c) copia del foglio matricolare aggiornato;
- d) ogni notizia utile per la trattazione degli stessi.

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare il contenuto della presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti.

Certi di attenta collaborazione, si porgono atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Riccardo Turrini Vita